

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/96 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO

del 20 giugno 1996

recante modifica della decisione n. 1/93 che stabilisce le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino

(96/445/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

DECIDE:

visto l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la decisione n. 1/93 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 27 luglio 1993, che stabilisce le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino ⁽²⁾ ha stabilito la procedura da seguire per l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione delle autorità di San Marino dei dazi all'importazione riscossi sulle merci ad essa destinate;

considerando che occorre precisare le modalità di accertamento per quanto concerne i dazi all'importazione relativi ai prodotti o alle merci per i quali è sorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, di cui agli articoli da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾ o del regime dell'ammissione temporanea di cui agli articoli da 137 a 144 del medesimo regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 19. 8. 1993, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 1

La decisione n. 1/93 è così modificata:

1) l'articolo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) nella summenzionata contabilità sono riportati unicamente i dazi accertati dagli uffici doganali indicati nell'allegato dell'accordo. Fatto salvo l'articolo 1 bis, tali dazi sono riportati soltanto se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2 L SM che giustificano l'arrivo delle merci a San Marino è vistato dalle autorità doganali della Repubblica di San Marino e debitamente presentato all'ufficio doganale che l'ha rilasciato;»

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

In caso di applicazione del regime di perfezionamento attivo di cui agli articoli da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regime di ammissione temporanea di cui agli articoli da 137 a 144 del medesimo regolamento, gli uffici doganali indicati nell'allegato dell'accordo riportano i dazi accertati nelle contabilità di cui all'articolo 1, lettera a) allorché:

a) conformemente al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2 L SM rilasciato a tal fine e che giustifica i quantitativi di prodotti compensatori o di merci non lavorate

smerciate all'interno del territorio di San Marino è vistato dalle autorità doganali della Repubblica di San Marino e debitamente presentato all'ufficio doganale che l'ha rilasciato;

- b) una volta appurato il regime dell'ammissione temporanea, una copia autenticata del documento doganale sotto la cui scorta le merci d'importazione sono state vincolate al regime e che giustifica l'utilizzazione delle merci d'importazione all'interno del territorio di San Marino è vistata dalle autorità doganali della Repubblica di San Marino e debitamente presentata all'ufficio doganale che ha autorizzato il regime doganale economico in questione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 1996.

Per il Comitato di Cooperazione

Il Presidente

S. ABOU
